

La categoria della concessione di sola costruzione, da equiparare all'appalto individua e abbraccia tutte le ipotesi in cui l'attività del concessionario riguarda la costruzione dell'opera senza comprendere anche la sua successiva gestione e , quindi, non soltanto quella in cui l'incarico devoluto a quest'ultimo sia limitato alla sola esecuzione di lavori pubblici, ma anche la più complessa fattispecie in cui al concessionario sono affidati compiti ulteriori rispetto a quello di eseguire l'opera, ma non estranei di per sé al contratto di appalto di opere pubbliche, quali quelli di formare il progetto di massima o esecutivo, studiarne gli effetti anche in relazione all'impatto ambientale, nonché assumere l'iniziativa di promuovere per i concedenti le necessarie occupazioni ed espropriazioni per pubblica utilità. Pertanto, ha natura di appalto e non di concessione la convenzione, per effetto della quale il concessionario, oltre che ad eseguire l'opera, deve formare il progetto ed assumere l'iniziativa di promuovere per il concedente i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di gestione della condotta oggetto di affidamento.